



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Roma, 19 GEN. 2011

AGIS fax 06-44231838  
ANICA fax 06-4402024  
ANEC fax 06-4404255  
ANEM fax 06-44202130  
ACEC fax 06-4402280

c.a. Sigg.ri Presidenti

Prot. *M4/C 01.01.01-7.3*

**URGENTE**

OGGETTO: Proroga incentivi fiscali - *Tax credit* digitale - Prime comunicazioni.

L'art. 2, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303, stabilisce che "*Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011.*".

Si forniscono prime comunicazioni in ordine alle conseguenze dell'entrata in vigore, avvenuta in data 29 dicembre 2010, di detta disposizione sul cd. "*tax credit* digitale" (art. 1, comma 327, lett. c) n. 1) della l. 244/07 e d.m. applicativo 21.1.2010), e, in particolare, sulla presentazione delle relative richieste da parte degli interessati.

Al riguardo, si rappresenta che saranno ritenute ammissibili all'istruttoria di questa Amministrazione le richieste di agevolazione ex art. 2, comma 3, del d.m. 21 gennaio 2010 "*tax credit* digitale" che facciano riferimento a spese sostenute entro il 30 giugno 2011.

Le modalità procedurali di effettuazione delle richieste, modulistica inclusa, rimangono le medesime fin qui utilizzate.

In considerazione del fatto che la Commissione europea ha ritenuto di prorogare fino al 31 dicembre 2011 il quadro di aiuti temporanei a 500mila euro (decisione SA 32036 (N/2010), pubblicata nella G.U.U.E. 11.1.2011, e dPCM 23.12.2010, in fase di registrazione presso la Corte dei Conti), limitatamente ai casi in cui il beneficiario ha presentato la richiesta dell'incentivo entro il 31 dicembre 2010, il beneficio fiscale potrà essere concesso, con riferimento alle richieste presentate a partire dal 1° gennaio u.s., entro la soglia prevista precedentemente all'entrata in vigore del quadro di aiuti medesimo, e cioè entro i 200mila



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

euro nell'arco di tre esercizi finanziari contemplati dal regolamento comunitario "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (cfr. art. 5, comma 1, lett. a) del decreto). A tal fine, si ricorda che per il calcolo del rispetto della soglia va preso in considerazione l'esercizio finanziario in cui è concesso l'aiuto "de minimis" nonché i due esercizi finanziari precedenti (cfr. Considerando n. 9 del citato regolamento comunitario "de minimis" n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006). In ordine, invece, alle richieste di tax credit digitale effettuate entro il 31 dicembre 2010, continuerà a valere la soglia dei 500mila euro di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto poc'anzi citato.

Com'è noto, nel punto n. 1 della circolare n. 12887 del 3 novembre 2010, sempre relativa al *tax credit* digitale, si stabilivano le condizioni di concedibilità del beneficio ove non fosse stata possibile l'installazione degli impianti entro il 31 dicembre u.s. (a causa delle problematiche di fornitura).

Alla luce della proroga, con riguardo alle richieste effettuate a partire dal 1° gennaio 2011, si rappresenta che il beneficio sarà concedibile anche ove l'installazione degli impianti sia possibile solo dopo il 30 giugno p.v. alle seguenti condizioni:

- a) che l'esercente presenti la comunicazione e la dichiarazione di cui all'art. 3, comma 1, del d.m. entro e non oltre il 30 giugno 2010;
- b) che l'esercente documenti adeguatamente all'Amministrazione il versamento, effettuato entro la medesima data, di una somma in acconto al proprio fornitore, che qui si stabilisce nella misura minima del 10% (dieci per cento) della spesa complessiva preventivata, così come comunicata a questa Direzione generale ai sensi del punto a);
- c) che l'esercente si impegni con apposita dichiarazione a garantire il termine dei lavori di digitalizzazione entro il 31 dicembre 2011.

Rimane fermo quanto previsto dal d.m. in oggetto all'art. 3, comma 3, relativamente all'obbligo di presentazione dell'istanza definitiva per l'ottenimento dell'agevolazione.

Si fa presente, infine, che l'art. 2, comma 4, del decreto-legge prevede anche che "Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge". Ciò significa che anche i crediti d'imposta di cui all'art. 1, comma 327, lett. c) n. 1, della legge finanziaria per il 2008 concessi dall'Amministrazione non sono soggetti al limite di utilizzo annuo di 250mila euro stabilito nel citato art. 1, comma 53, della legge n. 244/2007.

La presente nota sarà pubblicata con evidenza nel sito *web* di questa Direzione generale. Si invitano codeste Associazioni a darne la massima diffusione presso i propri aderenti e si ringrazia per la costante, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Nicola Borrelli)